

Sentenza n. 119/04

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
COLLEGIO DI LAVORO**

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Vincenzo SAMMARTANO	Presidente
Dott. Sergio GORJAN	Consigliere
Dott. Mario PELLEGRINI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. **84** del Ruolo Generale Lavoro dell'anno **2003**

TRA

X S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede a xx, coi procuratori avv.ti xx, xx, xx del foro di x, con domicilio eletto in Trieste presso lo studio dell'avv.to xx xxxx, che la rappresentano e difendono in giudizio per procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado, giusta il ricorso in appello depositato il 3.06.03;

APPELLANTE

E

Y, col procuratore avv. xx del foro di x, che lo rappresenta e difende in giudizio per procura a margine della memoria di costituzione e appello incidentale notificata l'8.07.04;

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto della causa: Licenziamento individuale del dirigente.

Appello alla sentenza n. 382/2002 dd. 22.12.2002 del Tribunale di Udine.

Causa decisa all'udienza di discussione dd. 22.07.04

CONCLUSIONI

dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza n. 382/2002 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine del 22.11.2002, depositata in cancelleria il 21.03.2003, notificata il 17.04.2003, accertare e dichiarare la giustificatezza del licenziamento intimato dalla X s.p.a. al sig. Y, respingendo ogni contraria domanda di quest'ultimo.

Spese, diritti ed onorari rifusi, oltre CNA ed IVA, per ambedue i gradi del giudizio.

Si dichiara che il presente atto è esente da bollo e diritti ex art. 9, comma 8, L. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni, ed art. 1 L. 319/58, modificato dall'art. 10 L. 533/73.

dell'appellato: Respingersi l'appello proposto dalla società X avverso la sentenza n. 382/2002 del Giudice del lavoro del tribunale di Udine;

In parziale riforma della citata sentenza ed in accoglimento dell'appello incidentale, condannarsi la società X S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere al sig. Y, le seguenti somme:

- a) Euro 231.897,01 (corrispondenti a Lire 449.015.242) o quel diverso (maggiore o minore) importo che risulterà di giustizia, a titolo di corrispettivo del lavoro straordinario prestato/dell'attività lavorativa prestata in eccedenza rispetto ai limiti della normale ragionevolezza dall'1.3.85 al 6.10.98, lievitato dalle diverse scadenze mensili di maturazione al saldo: della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (computati sul capitale rivalutato), per quanto maturato fino al 31.12.94; degli interessi legali, per quanto maturato dall'1.1.95;
- b) Euro 19.324,75 (corrispondenti a Lire 37.417.936) o quel diverso (maggiore o minore) importo che risulterà di giustizia, a titolo di integrazioni (per l'incidenza del corrispettivo del lavoro straordinario prestato/dell'attività lavorativa prestata in eccedenza rispetto ai limiti della normale ragionevolezza) delle tredicesime mensilità percepite dall'1.3.1985 al termine

- del rapporto, lievitato dalle diverse scadenze di maturazione al saldo: della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (computati sul capitale rivalutato), per quanto maturato fino al 31.12.94; degli interessi legali per quanto maturato dall'1.1.95;
- c) Euro 1.820,92 (corrispondenti a Lire 3.525.803) o quel diverso (maggiore o minore) importo che risulterà di giustizia, a titolo di integrazione (per l'incidenza del corrispettivo del lavoro straordinario prestato/dell'attività lavorativa prestata in eccedenza rispetto ai limiti della normale ragionevolezza) dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, lievitata degli interessi legali a decorrere dal 20.2.99;
 - d) Euro 25.116,21 (corrispondenti a Lire 48.631.770) o quel diverso (maggiore o minore) importo che risulterà di giustizia, a titolo di integrazione (per l'incidenza del corrispettivo del lavoro straordinario prestato/dell'attività lavorativa prestata in eccedenza rispetto al limite della normale ragionevolezza) dell'indennità sostitutiva del preavviso, lievitata degli interessi legali a decorrere dal 20.2.99;
 - e) Euro 17.177,55 (corrispondenti a Lire 33.260.388) o quel diverso (maggiore o minore) importo che risulterà di giustizia, a titolo di integrazione del T.F.R. per l'incidenza del corrispettivo del lavoro straordinario prestato/dell'attività lavorativa prestata in eccedenza rispetto ai limiti della normale ragionevolezza; lievitato degli interessi legali a decorrere dal 20.2.99;

Condannarsi la società appellante a rifondere le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 20.4.2000 Y si rivolgeva al Tribunale di Udine, Giudice del lavoro, esponendo di essere stato assunto nel 1985 come dirigente dalla S.p.a. X, di cui era stato pure socio fondatore, una impresa sita in quel di x (UD) e che confezionava e commercializzava le sementi e prodotti affini. Precisava in particolare il ricorrente di essere stato il responsabile del settore sementi, bulbi e piante, della vendita per corrispondenza nonché il supervisore del settore imballaggi, rotazione scorte e tipografia e ciò almeno sino ai primi mesi del 1997, in un rapporto improntato a reciproci rispetto e soddisfazioni; descriveva all'uopo l'attore le mansioni curate in tale periodo e precisava che, nel 1997/98, con l'arrivo di certo sig. x, divenuto a marzo 1998 direttore generale, detti compiti si erano via via ridotti nei termini che esponeva. Precisava poi l'interessato che gli era stata assegnata la divisione x che trattava acquisti e vendite di sementi professionali, divisione in stato di crisi per alcune errate operazioni e di cui il ricorrente ben poco sapeva, erano poi state operate nei suoi confronti una serie di contestazioni disciplinari al fine di stancarlo ed indurlo a risolvere, di sua iniziativa, il rapporto e, infine, era stato posto in essere, nel febbraio 1999, il licenziamento sorretto dal preteso suo rifiuto a svolgere il nuovo incarico per incapacità, non gradimento e per la natura lesiva della sua professionalità di detto incarico, recesso che era stato impugnato tempestivamente, ma invano. Rilevava dunque il Y l'illegittimità dell'atto risolutorio posto in essere da controparte e quantificava ed esponeva le proprie pretese al riguardo. Esponeva poi il ricorrente di andare creditore per differenze retributive e pararetributive di determinate somme che indicava, e di avere prestato con costanza lavoro in eccedenza rispetto ai normali limiti di ragionevolezza, lavoro da compensare adeguatamente e nei termini delineati. Narrava infine l'attore di avere diritto all'indennità per diversi giorni di ferie non goduti, e ad un ulteriore scatto di anzianità; rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso dd. 18.4.2000, chiedendone l'accoglimento.

Si costituiva in giudizio la società convenuta che, esposti i fatti di causa, contestava la fondatezza delle pretese attoree, salvo quelle inerenti alle differenze retributive, l'indennità per le ferie non godute e lo scatto di anzianità e chiedeva perciò l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa del 9.10.2000.

La causa, istruita documentalmente e con l'assunzione di vari testimoni, veniva discussa e decisa con la sentenza n. 382/2002 dd. 22.11.2002/21.3.2003.

Contro tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società convenuta che, riassunti i fatti di causa e descritto il corso del procedimento, indicava tre motivi di gravame. Per il primo di

essi, il Tribunale male aveva riscontrato che il reale motivo del licenziamento sarebbe stato quello di mirare a ridurre i costi aziendali: l'istruttoria svolta smentiva infatti detto assunto. Inoltre, ad un'attenta valutazione dei dati processuali, emergeva che la posizione dirigenziale affidata al Y era stata soppressa e che quindi corretta era stata l'iniziativa datoriale al riguardo. Notava infine l'appellante che il licenziamento in questione non era stato affatto contrario a buona fede e chiedeva dunque l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra.

Si costituiva anche in questo grado l'attore che, riassunti i fatti di causa ed il corso del procedimento, rivisitata la decisione resa in I grado, notava la piena giustizia di essa, salvo nei punti fatti oggetto di gravame incidentale. Proponeva poi il Y appello incidentale, tempestivo e rituale, in ordine all'omesso accoglimento della domanda sul lavoro svolto in misura oraria relevantissima e, rivisitati i dati processuali, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra. All'udienza del 22.7.2004 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto all'udienza stessa e qui di seguito trascritto.

Motivi della decisione

Entrambi gli appelli proposti dalle parti non sono fondati e vanno, pertanto, disattesi. Oggetto del contendere è, in primis, la legittimità del licenziamento posto in essere nei confronti dell'attore con lettera dd. 17.2.1999 (doc. 30 di parte appellante). La motivazione di detto atto trae origine dalle dichiarazioni dell'attore di non essere in grado di svolgere e di non gradire il nuovo incarico di dirigente e di reputare anzi lo stesso lesivo della sua professionalità, dall'impossibilità di altre possibili collocazioni in azienda del Y per la pretesa abolizione del suo posto di dirigente svolto sino al 1998 e per l'inesistenza di altre posizioni compatibili al ruolo dell'attore stesso. In realtà, nella sua lettera dd. 12.2.1999 il ricorrente (vedi il doc. 29 dell'azienda datrice) segnalava solo di non essere in possesso delle conoscenze tecniche e di una preparazione di base confacenti all'incarico di direttore della divisione x, anche per evitare facili censure al suo operato ma affermava nel contempo che avrebbe comunque atteso alle nuove mansioni, salva ogni valutazione sulla confacenza di esse alla sua professionalità. Non un rifiuto quindi, ma la manifestazione di motivate perplessità, salvo l'impegno a ricoprire comunque il nuovo incarico, in coerenza del resto con l'atteggiamento tenuto in precedenza (vedi la missiva dd. 8.10.1998, doc. 28 di parte resistente X). Per contro, i compiti svolti dal ricorrente, sino al 1998, in seno all'azienda emergono ora dalla lettera dd. 6.10.1993 (doc. 3 attoreo) ed il teste x ha confermato che il Y, all'epoca, curava proprio tali mansioni, invero svariate e rilevanti "prima facie". Analoghe le emergenze del doc. 2 attoreo (lettera dd. 28.1.1985) che così definiva le mansioni del ricorrente: dirigente del settore x, x, delle vendite per corrispondenza con supervisione del settore imballaggio e rotazione scorte nonché della tipografia nonché le dichiarazioni dei testi x, x, x e x i quali tutti hanno riferito che l'attore, sino al 1998, curava le mansioni delineate nel doc. 4 citato prima. Emerge poi che (vedi i docc. 5 e 6 del ricorrente, risalenti proprio agli ultimi mesi in cui egli dirigeva il settore acquisti) vi fu un ridimensionamento, fra il 1997 ed il 1998, delle mansioni del Y, proprio nei termini da lui allegati; i testi x e x hanno risposto con precisione la reale efficacia di tali iniziative dell'impresa, le quali in concreto privarono il Y della responsabilità sugli acquisti e su tutti o molti degli altri aspetti di cui sino ad allora egli si era occupato con dedizione. Inoltre, il teste x ha ammesso di essere uno dei redattori e/o autori delle missive in oggetto (docc. 5 e 6 citati) e ha precisato che l'intento era quello di definire i compiti del personale impiegatizio, fatto però poco coerente con la circostanza che destinatario di essi era pure il Y, che era un dirigente.

Di poi, le diverse contestazioni di natura disciplinare mosse al ricorrente, e di cui ai docc. da 9 a 12 dell'attore, non sono sfociate in provvedimenti di sorta, una volta pervenute le difese dell'interessato (vedi i docc. da 13 a 16 di parte attrice) sicchè non si trattava di casi rilevanti, ma la frequenza di esse contestazioni è a dire poco ...dubbia. Eloquente ancora il fatto che (vedi la deposizione della teste x) la linea x cui guarda caso fu assegnato a fine rapporto il Y era una linea che aveva commercializzato, sino al giugno 1998, anche dei prodotti che non furono affatto graditi al mercato e che fecero anzi perdere clientela: un'inserzione dunque a dire poco infelice. Alla linea stessa poi era stato addetto sino all'arrivo del Y certo x, perito x assunto come impiegato, mentre il Y non era

in possesso di tale titolo di studio ed era un dirigente (vedi la deposizione del teste x e le altre su citate, conformi sul punto); la linea x poi (testi x e x) era una linea di prodotti professionali, per i coltivatori cioè, cosa che non valeva invece per la linea x che il ricorrente aveva seguito sino al 1998, destinata invece alla hobbistica come le altre linee di cui si occupò, sino al 1998, il ricorrente. Quindi il Y venne, nell'ottobre 1998 (vedi la missiva dd. 1.10.1998, doc. 21 del ricorrente), assegnato alla linea x che non aveva mai seguito e che era specialistica, che era in crisi, che era stata curata da un dipendente di grado inferiore sino ad allora e per sei anni circa. Ove si ponga mente poi al fatto pacifico che, comunque, permaneva una posizione dirigenziale e che quindi non si ravvisava una ragione quale l'onerosità solo allegata dall'appellante per operare l'assegnazione del ricorrente alla divisione x, ogni motivo che vorrebbe sorreggere il licenziamento viene meno e resta qui indimostrato.

Non vi fu rifiuto di sorta dell'interessato, la proposta era comunque illegittima e irrazionale per le ragioni già esposte, sicchè ben si può dire che la convenuta, dopo avere svuotato gradualmente il ruolo del ricorrente, decise di privarsi del suo apporto in modo illegittimo e ingiustificato.

Per concludere ed in diretto dunque a ragione si è notato, in riferimento al licenziamento dei dirigenti come il ricorrente, che detto atto se non sorretto, come qui, da alcun valido motivo o giustificato da un motivo pretestuoso ed indimostrato, dà diritto all'indennità per cui è giudizio (vedi Cass. 14604/2001).

Sull'appello incidentale proposto dall'attore va notato che non si è qui superato il limite di ragionevolezza dell'orario cui si rifa la prassi in materia, per i dirigenti ed assimilati. I dipendenti anche di grado inferiore infatti osservavano un orario analogo e pressochè uguale, nulla si sa dei canoni di riferimento nummari adottati come termine di riferimento e cioè dei compensi riconosciuti ai colleghi dirigenti, viene allegata l'esistenza di un onere attoreo di osservare un orario, ma nulla si sa su chi mai potesse farlo rispettare. Ricordato il rigoroso onere della prova che, in siffatti casi di compenso del lavoro straordinario ed usurante, fa capo al ricorrente, la pretesa attorea, siccome indimostrata, non può dunque che venire disattesa e reietta.

Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza per i due terzi mentre per il resto, atteso l'esito dell'appello del Y, vanno compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
conferma la sentenza in data 22.11.02, n. 382/02 del Tribunale di Udine, reciprocamente appellata dalla X s.p.a. e da Y . Condanna la X a rifondere in favore del Y due terzi delle spese del grado, le quali liquida in tal quota in euro complessivi 4.000,00, di cui zero per esborsi e anticipazioni, oltre C.N.AA. e i.v.a. come per legge. Compensa l'altro terzo.

Trieste, 22.7.2004

Il Presidente

Il Consigliere est.

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria oggi 15 OTT. 2004

Il Cancelliere